



## CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

### PRESIDENZA

Prot. n. 3474

Il Presidente della Corte d'Appello, d'intesa con il Procuratore Generale, sentiti i Presidenti di Sezione dott. ri Iannaccone, Manfredi, Servino e Ciangola, nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila e il Dirigente Amministrativo;

Visti il DPCM 1.3.2020, il D.L. n. 9/2020, il DPCM 4.3.2020, il D.L. n. 11/2020, il DPCM 8.3.2020, il DPCM 9.3.2020, la Circolare Min. Giustizia Dir. Gen. S. I. A. 10.3.2020 su utilizzo "Stanza Virtuale", il DPCM 11.3.2020, la Circolare C.S.M. P 4511 dell'11.3.2020, il D.L. n.18/2020, la circ. DOG Ministero della Giustizia del 19.3.2020, tutti in materia di emergenza sanitaria Covid-19;

premesso che l'art.83 del D.L. n.18/2020, nel solco di quanto già stabilito dall'art.1 del D.L. n.11/2020, ha previsto un primo periodo c.d. "cuscinetto", esteso sino al **15 aprile 2020**, di generalizzata sospensione dei termini, al fine di contrastare con immediatezza la diffusione del contagio, ed un successivo periodo sino al **30 giugno 2020** in cui è rimessa ai dirigenti degli uffici giudiziari l'adozione, all'esito di un iter procedimentalizzato, di specifiche misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute;

rilevato che il comma 5 dell'art.83 stabilisce che "*nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)*" e che debbano essere aggiornate le disposizioni organizzative di cui al provvedimento in data 13 marzo 2020, in attesa di adottare le misure di cui ai commi 7 e ss. per il periodo 16 aprile/30 giugno 2020;

rilevato in particolare che il comma 7 prevede alla lett. h), la possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, senza redazione di alcun processo verbale (in evidente e temporanea deroga alle norme di rito che lo prevedono);

ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale opportunità, come raccomandato anche dal CSM (circ. 11.3.2020, punto 6), per i soli procedimenti già fissati fino al 15 aprile 2020 per i quali non opera la

sospensione *ex lege*, al fine di salvaguardare l'esigenza di ridurre il più possibile la mobilità sul territorio ed i contatti interpersonali ravvicinati, esigenza sottesa -per evidenti finalità di tutela della salute pubblica- alle richiamate disposizioni normative;

preso atto del provvedimento già adottato dal Presidente della Sezione Civile in data 19 marzo avente ad oggetto la sola udienza del 25.3.2020;

dispone

- quanto alle udienze fissate dinanzi alla **Sezione Civile** sino al 15 aprile, che le stesse siano rinviate d'ufficio –senza trattazione- a data successiva al 30 giugno 2020, che sarà indicata con provvedimenti del Presidente della Sezione comunicati ai Consigli forensi del distretto e pubblicati sul sito web della Corte;
- quanto alle udienze fissate dinanzi alla **Sezione Lavoro** sino al 15 aprile, che le stesse siano rinviate d'ufficio –senza trattazione- a data successiva al 16 aprile 2020;
- entrambe le Sezioni tratteranno regolarmente i **procedimenti espressamente indicati al comma 3 lett. a)** del D.L. 18/2020 nonché **quelli dichiarati urgenti**, d'ufficio o a seguito di motivata istanza di parte (da depositare telematicamente almeno cinque giorni prima della data fissata) che indichi espressamente il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione, come individuati con “**dichiarazione di urgenza**” dai Presidenti di sezione, a ciò delegati;  
detti procedimenti, secondo le indicazioni dei Presidenti di Sezione, potranno essere trattati, in adesione a quanto disposto dal comma 7 lett.h) dell'art.83 D.L. 18/2020, con le modalità di seguito specificate, concordate con il MAGRIF civile della Corte:
  - a) i difensori interessati potranno depositare con modalità telematica, entro le ore 11,00 del giorno fissato per l'udienza, note scritte contenenti esclusivamente istanze e conclusioni, eventualmente integrate da brevi argomentazioni esplicative, solo se assolutamente necessarie per motivare istanze o conclusioni che non siano meramente riprodottrici di quelle già formulate;
  - b) il mancato deposito delle note equivarrà a mancata partecipazione all'udienza;
  - c) la cancelleria provvederà all'accettazione dei depositi effettuati nei due giorni successivi alla data di ogni singola udienza;
  - d) il collegio esaminerà, su impulso del consigliere relatore, le note depositate dopo la scadenza del termine sopra indicato per la loro accettazione e provvederà alla deliberazione



in camera di consiglio, da svolgersi mediante collegamento da remoto dei componenti con l'ausilio dei software applicativi individuati dalla DGSIA, ed al deposito del provvedimento con modalità telematica.

- Quanto alle udienze fissate dinanzi alla **Sezione Penale** sino al 15 aprile, che le stesse siano rinviate d'ufficio -senza trattazione- a data successiva al 30 giugno 2020; la cancelleria provvederà alle notifiche alle parti secondo le indicazioni date dai Presidenti di Sezione; saranno regolarmente trattati i procedimenti espressamente indicati all'art.83 comma 3 lett. b del DL 18/2020: udienze di convalida dell'arresto relativi ai MAE; processi nei quali i termini di cui all'art.304 c.p.p. scadono prima del 15 aprile; procedimenti in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive; saranno altresì trattati, **su espressa richiesta delle parti da inviarsi con modalità telematiche presso la cancelleria penale almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza**, al fine di consentire adeguate misure organizzative, gli altri procedimenti di cui al comma 3 lett.b) dell'art.83; i difensori si impegnano ad informare compiutamente i loro assistiti, anche se sottoposti a misure detentive, della facoltà di formulare richiesta di trattazione del procedimento, nella consapevolezza che il rinvio comporta, ai sensi dell'art.4 del d.l.11/2020, **la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt.303, 308 c.p.p.**; saranno trattati, infine, i procedimenti per i quali sia stata disposta la riapertura dell'istruttoria e la prova ammessa sia indifferibile; in tale ultimo caso il Presidente del Collegio adotterà la dichiarazione di urgenza con provvedimento motivato e non impugnabile e ne farà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Tutte le udienze si celebreranno a porte chiuse con modalità, rimesse al Presidente del Collegio, che evitino assembramenti sia nelle aule di udienza che negli altri spazi, secondo le indicazioni già vigenti.

Si invitano i sigg.ri Presidenti di Sezione a incentivare il lavoro da remoto dei Magistrati, in modo da limitare la loro presenza nei locali della Corte, comunque con modalità idonee ad impedire contatti interpersonali ravvicinati, alle sole attività urgenti e necessarie, nonché a disporre tempestivamente la convocazione delle riunioni dei Consiglieri delle sezioni con modalità da remoto (utilizzo della "stanza virtuale" secondo le indicazioni ministeriali) al fine di sviluppare il confronto e raccogliere indicazioni sulle problematiche relative all'applicazione delle presenti disposizioni, nonché in ordine alle proposte di *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*, da adottare

per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, che dovranno, nel contrasto all'emergenza epidemiologica in atto, essere finalizzate a *“contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* (art.83 comma 6, DL 18/2020).

Il presente provvedimento non comporta variazioni tabellari.

Si comunichi al sig. Procuratore Generale, a tutti i Presidenti di Sezione ed ai Consiglieri, nonché ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto per la diffusione. Si trasmetta alla VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

**L'Aquila, 20 marzo 2020**

**Il Presidente**  
**Fabrizia Francabandera**

